

Diritto e rovescio

LA SENTENZA/DIFFICILE CONVIVENZA IN UN CONDOMINIO

Can che abbaia forse non morde ma fa danno

Ululati notturni e un residente non dormiva
Risarcimento causa stress

● I giornali, in questa torrida estate e complice forse l'impellente necessità di tenere aperte le finestre, riferivano di una "decisione storica" della Corte di Cassazione resa della terza sezione civile e pubblicata il 27 luglio scorso. Ora, pur senza ricorrere a toni sensazionalistici, occorre riconoscere come il supremo consesso faceva effettivamente ulteriore e, si spera, definitiva chiarezza riguardo le conseguenze e la responsabilità derivante dall'applicazione dell'articolo 2052 del codice civile. Il caso, di cui si sono occupati il Tribunale di Nicosia prima, la Corte d'Appello di Caltanissetta dopo e, per ultima, la Corte di Cassazione, riguardava la denuncia sporta da un vicino nei confronti del proprietario di due cani che, lasciati sul balcone o nelle parti comuni di un condominio, con "cupi ululati, nonché continui e fastidiosi

gaiti" disturbavano il riposo di un condominio specie nelle ore notturne. Quest'ultimo, il quale era stato addirittura licenziato per i numerosi giorni di lavoro persi in conseguenza dello stress e delle malattie riconducibili alla mancanza di sonno, ha avanzato una richiesta di risarcimento del danno alla salute che veniva accolta dai giudici di merito ma sempre contrastata dal proprietario dei cani sino a giungere, come detto, avanti la Suprema Corte.

Al termine del lungo iter giudiziario si trae conferma sia che alla suddetta tipologia di danno fosse riconducibile pure l'impossibilità di riposare in modo sereno, sia che la relativa responsabilità discendeva ordinariamente dal disposto dell'articolo 2052 del codice civile, secondo cui del "Danno cagionato da animali" ne risponde il proprietario "o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso".

La Cassazione dava definitivamente ragione al vicino molestato, con connessa condanna del padrone degli animali alle (non

trascurabili) spese legali. Pertanto, se è vero che in forza di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1138 del codice civile non risulta possibile vietare ai condomini di "possedere o detenere animali domestici", è altrettanto vero come il criterio guida dei buoni rapporti di vicinato dovrebbe essere sempre il vecchio e caro "buon senso" delle persone che, se, da una parte, dovrebbe esprimersi attraverso una certa dose di tolleranza verso le tipiche capacità espressive degli animali, dall'altra, dovrebbe suggerire ai proprietari dei cani di impedire che i latrati e gaiti possano divenire molesti ed eccessivi. Tra l'altro, un siffatto atteggiamento, a ben vedere semplicemente rispettoso di tutti i diritti coinvolti, eviterebbe che a qualcuno possa sovrivere come il "disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone" costituisca altresì un reato punito dall'articolo 659 del codice penale (allogorando l'evento sia idoneo ad arrecare molestia ad una platea indistinta di soggetti), come tale suscettibile di dovere richiedere l'esplicitamento di indagini ed il pronunciamento di un giudice, aggravando, così, gli oneri a carico della collettività, nonché le già precarie condizioni del nostro sistema giudiziario.

A volte, il suggerimento di un buon veterinario o un adeguato corso di addestramento diretto a contenere le istintive abitudini degli animali possono rivelarsi efficaci rimedi contro defatiganti denunce ed elevate richieste risarcitorie.

..lg.

LA STORIA/ PARITÀ DI GENERE ANTE LITTERAM

Retrodatare il diritto di voto delle donne?

Ad Ancona una sentenza del 1906 lo concesse per 10 maestre, la Cassazione annullò tutto

● Il lettore può subito tranquillizzarsi: qui nessuno vuole provare a riscrivere la storia in modo più o meno fantasioso, perché resta innegabile che nel nostro paese le donne in concreto hanno iniziato a votare nel 1946. Però non va dimenticato che quarant'anni prima il diritto di voto delle donne era stato affermato in una sentenza che all'epoca aveva avuto grande notorietà: anche se, come vedremo, questo riconoscimento aveva avuto vita breve. La vicenda si collega alle lotte del movimento delle cosiddette suffragette, nato a metà Ottocento in Inghilterra, e diffusosi rapidamente anche negli altri paesi occidentali: tant'è che pure in Italia all'inizio del 1906 molte donne - anche in seguito a un appello pubblicato da Maria Montessori - avevano chiesto l'iscrizione nelle liste elettorali politiche. Richieste che erano state accolte da alcune Commissioni elettorali, perché la legge del tempo non vietava espres-

samente il voto alle donne. I pubblici ministeri però avevano immediatamente impugnato le decisioni delle Commissioni davanti ai competenti Corti d'Appello, e tutti i ricorsi erano stati accolti.

L'unica eccezione a questo orientamento fu la sentenza del 25 luglio 1906 della Corte d'Appello di Ancona, che rigettò il ricorso proposto contro l'iscrizione nelle liste elettorali di dieci maestre marchigiane.

Estensore della sentenza fu lo stesso presidente della Corte, Ludovico Mortara: uno dei più noti studiosi di procedura civile di fine Ottocento e inizio Novecento (negli studi di molti vecchi avvocati era facile trovare il suo Commentario del codice e delle leggi di procedura civile), che, deluso dall'accademia, era entrato in magistratura, dove sarebbe diventato presidente della Cassazione di Roma.

La sentenza è motivata in modo lineare: inizia affermando che la questione va esaminata e decisa secondo "criteri puramente giuridici... senza divagare a discussioni neo-ricche pertinenti alla scienza e all'ufficio del legislatore". E si ba-

sa principalmente sulla considerazione che nell'articolo 24 dello Statuto albertino si afferma che tutti i regnicoli - "sono eguali dinanzi alla legge e tutti godono egualmente i diritti civili e politici e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salvo le eccezioni determinate dalla legge": dato che pure le donne sono senz'altro "regnicoli", e per loro non viene fatta nessuna precisa eccezione nella legge sulle elezioni politiche, anch'esse hanno diritto al voto. Gli argomenti del pubblico ministero che volevano battersi su una pretesa volontà del legislatore contraria al voto alle donne vengono ritenuti infondati in base alla considerazione che "se vi può essere un dubbio intorno all'intenzione del legislatore, questo va risolto nel senso della libertà, trattandosi appunto di determinare l'estensione di un diritto politico che qualcuno definì pure diritto naturale".

Solo pochi mesi dopo la sentenza - che prevedibilmente era stata criticata acceccatamente da una gran parte del mondo politico e giuridico dell'epoca - venne però annullata dalla Cassazione.

Ma essa resta un esempio del coraggio e dell'onestà intellettuale che in quell'occasione vennero dimostrati dal suo estensore - qualche vecchio professore di diritto in proposito magari avrebbe parlato di coscienza giuridica: anche perché quando venne intervistato da un giornale Mortara dichiarò che personalmente non credeva che i tempi fossero maturi per il voto alle donne, ma che come magistrato non aveva potuto far altro che applicare rigorosamente la legge.

..gm.

IL FILM

Un paladino che si batte contro i pregiudizi nel profondo sud Usa

● "Sei colpevole fin da quando sei nato". In questo modo, nel film "Just Mercy (Il diritto di opporsi)", l'avvocato Bryan Stevenson si rivolge al suo assistito Walter McMillian, un giovane tagalia afroamericano recluso nel braccio della morte di un penitenziario dell'Alabama, per un omicidio mai commesso. Bryan Stevenson è un giovane e promettente avvocato, laureato ad Harvard, nero, con brillanti prospettive di carriera. Rinuncia però alle lucrose collaborazioni professionali con importanti law firm per aprire un piccolo studio in Alabama e dedicarsi alle cause disperate: strappare dalla pena di morte quelli che sono stati condannati per pregiudizi razziali, senza un giusto processo e che non possono permettersi di pagare un difensore. Gli capita così il caso di Walter McMillian accusato e condannato a morte - innocente - per l'omicidio di una ragazza diciottenne. Stevenson si dedica con passione allo studio e alla rivulazione delle prove che, in un processo celebrato in una contea diversa da quella del commesso delitto e con una giuria estranea alla comunità dell'imputato, hanno fondato la con-

danna. Oggetto di particolare attenzione la cruciale deposizione di un testimone oculare rivelatosi poi del tutto falsa. Stevenson si batte contro i pregiudizi e un ufficio di accusa decisamente "nemico" e riesce a portare il caso prima (ma senza successo) alla Corte d'Appello dell'Alabama e poi alla Corte Suprema dello Stato, fino all'immanicabile lieto fine. Il film è un classico legal thriller che, pur se su un tema non nuovo, grazie a un bel ritmo narrativo e a una convincente recitazione, riesce ad essere assai avvincente, specie per gli appassionati del genere. Trattato da una storia vera, mette in risalto il ruolo fondamentale che svolge l'associazione Equal Justice Initiative, fondata dallo stesso Stevenson con l'obiettivo di consentire la riapertura di altri processi che hanno trattato casi simili a quello di McMillian e che sono stati caratterizzati da ingiustizie perpetrate dagli organi inquirenti.

..e.s.

Il diritto di opporsi (Just Mercy) regia di Destin Daniel Cretton con Michael B. Jordan, Jamie Foxx, Brie Larson 2019



CITAZIONI CITABILI

I processi? Meglio tenersi alla larga

● I requisiti per il buon esito di un processo sono noti da tempo immemorabile. Una "codificazione" di tali elementi, mirabile per sintesi e chiarezza, risale ad un proverbio veneziano del '600. Ecco:

FABBISOGNA PER INTRAPRENDERE LITI

cassa da banchieri,
gambe da cervieri,
pazienza da romito,
aver rason,
saveria espor,
trovar chi l'intenda
e chi la voglia dar,
e debitor che possa pagar.

Secoli dopo, nulla di sostanziale è

mutato: ogni processo comporta: cospicui oneri economici; forza fisica e resistenza psichica; tempi lunghi o comunque non prevedibili; un principio di ragione; difensori capaci di comunicare; giudici in grado di capire; magistrati onesti e laboriosi; debitori solvibili in caso di vittoria. Insomma, meglio tenersi alla larga... Comunque, al di là delle battute, il proverbio dimostra che il sistema non è riformabile cambiando le leggi. Servono avvocati e giudici dotati di empatia, umanità, equilibrio e cultura (letteraria e filosofica prima che giuridica). Altrimenti, sarà inutile "aver rason", f.b.

IL LIBRO

"Slalom" di Bellocchio tra il padre avvocato e il fratello giudice

● Viviamo in un'epoca buia, in cui anziché leggere i grandi autori, si distruggono foreste per pubblicare libri orrendi (c'è quasi da rimpiangere Eco e Scalfari). Però, talvolta, capita una gemma. Raramente, ma accade. È il caso dell'ultima opera di uno scrittore parco e svogliato, quasi reticente, ma profondo e originale: Diario del Novecento di Piergiorgio Bellocchio. Libro difficilmente classificabile, che contiene ricordi e pensieri eterogenei, personali, familiari, politici, attuali, moda, sesso, vita di provincia, contadini, in un affresco del XX secolo che stimola il lettore alla riflessione, al riso... amaro e allegro. Molti ricordi sul padre Francesco, affermato avvocato scomparso nel '56, che tratteggiava un mondo giudiziario stranamente simile all'attuale. Diffusione del rinvio ("Tra un atto e l'altro della causa...c'erano sempre due o tre rinvii...tali da triplicare, quadruplicare i tempi"). Delegatione udienze a praticanti ("Amava sempre meno recarsi di persona in Pretura o in Tribunale e affidava compiti delicati a me o mio fratello", con disappunto di giudici e colleghi, che "sospettavano un certo disprezzo delle for-

me e delle loro persone"). Cause fratricide senza fine ("uno dei due si dà per vinto, non restandogli più un soldo per l'avvocato...L'altro ha un sobbalzo...e prontamente gli offre un prestito... pur di continuare a litigare").

Invece, il passo dove l'Autore narra l'episodio del fratello Tonino, giudice nel '69-71, evidenzia un mondo di comunità, solidarietà di classe, talvolta prevaricazione, ormai lontanissimo ("Alle udienze partecipavano tutti o quasi i colleghi di lavoro dell'operaio licenziato... lui [Tonino] esce dall'aula. Un operaio gli si rivolge. "Dove vai? Gli risponde che deve andare in un'altra aula per un altro processo. L'operaio gli chiede di cosa si tratta: è il caso di un altro operaio licenziato... E l'operaio, prendendo sottobraccio Tonino, con aria paterna, protettiva (come se fosse lì a difenderlo da eventuali minacce padronali, e non già a imporgli la sua volontà), se ne esce così: "Andiamo a riassumerlo"). Leggetelo, è bellissimo ubu

Diario del Novecento Piergiorgio Bellocchio Il Saggiatore 2022.